



QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA A CARICO DEGLI ISCRITTI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione del FIPDiR (di seguito, per brevità, "Fondo")

1. Visto l'articolo 12 comma 2 dello Statuto, che stabilisce che, in alternativa all'immediato esercizio della facoltà di trasferimento o riscatto della posizione individuale, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può mantenere presso il Fondo stesso la posizione individuale di sua pertinenza, e che in questi casi, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia;
2. Considerato l'articolo 7 dello Statuto, che stabilisce che le spese di amministrazione del Fondo sono sostenute dai datori di lavoro che le ripartiscono tra loro in ragione del numero dei relativi dipendenti risultanti iscritti al 31 dicembre di ciascun anno, mentre nulla si prevede circa l'obbligo dei datori lavoro di sostenere le predette spese anche nei confronti di iscritti che non si trovano più alle loro dipendenze, pur avendo mantenuto la posizione maturata nel Fondo;

APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Nei confronti degli iscritti che, al 31 dicembre di ogni anno, abbiano mantenuto la posizione individuale maturata presso il Fondo pur avendo perso i requisiti di partecipazione al Fondo stesso, viene applicata, per l'anno successivo, una quota associativa annua, destinata a sostenere le spese di partecipazione al Fondo.

2. Detta quota associativa è pari a:

- ✓ 70,00 Euro, qualora l'importo della posizione individuale al 31 dicembre dell'anno precedente risulti pari o inferiore a 100.000,00 Euro;
- ✓ 100,00 Euro, qualora l'importo della posizione individuale al 31 dicembre dell'anno precedente risulti superiore a 100.000,01 Euro.



3. La Compagnia trattiene l'importo della quota associativa dai rendimenti che la stessa attribuisce alle posizioni individuali, di cui ai commi precedenti, il 1° gennaio dell'anno successivo, e ne effettua il versamento al Fondo pensione entro il successivo 16 febbraio, unitamente alle risorse necessarie per il pagamento dell'imposta sostitutiva.

4. Qualora l'importo dei rendimenti da attribuire alla posizione individuale risulti inferiore alla quota associativa di cui al comma 2, quest'ultima viene prelevata in misura ridotta fino a concorrenza con l'importo dei rendimenti.

Articolo 2

1. Il presente Regolamento modifica quello adottato a decorrere dal 1° gennaio 2018 e operante fino al 31 dicembre 2021 e trova applicazione nei confronti delle posizioni individuali degli iscritti di cui all'articolo precedente a partire dal 2022.